

SPEDIZIONE

SOMMARIO: 1. Nozione e fonti. — 2. La distinzione del contratto di spedizione dal contratto di trasporto. — 3. Spedizione e mandato: l'essenzialità dell'obbligo di concludere il contratto di trasporto. — 4. (*Segue*): le operazioni accessorie. — 5. La conclusione del contratto. L'efficacia delle clausole d'uso e delle condizioni generali di contratto. — 6. La disciplina del rapporto. Revoca dell'incarico e recesso dello spedizioniere. — 7. (*Segue*): il diritto dello spedizioniere al compenso per l'esecuzione dell'incarico. — 8. Obblighi e responsabilità dello spedizioniere. Tutela dei contraenti e prescrizione. — 9. L'entrata dello spedizioniere nel contratto di trasporto. Lo spedizioniere-vettore.

1. Nozione e fonti — Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 cod. civ.).

Il contratto di spedizione è precisamente un sottotipo qualificato di mandato la cui disciplina specifica (art. 1737-1741, 2951 cod. civ.) va integrata con le norme generali a questo relative (art. 1703 ss., 2756, commi secondo e terzo, 2761, commi secondo e quarto) in quanto non diversamente disposto in tema di spedizione, e con le norme sul contratto di commissione (art. 1731-1736) in quanto analogicamente applicabili (Trib. Prato, 14 settembre 1982, in *Dir. maritt.*, 1983, 344, con nota di ROSSELLO), nonché con le norme dettate dalle L. 14 novembre 1941, n. 1442 (istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri), 15 dicembre 1949, n. 1138 (aumento delle cauzioni degli spedizionieri), 22 dicembre 1960, n. 1612 (disciplina dello spedizioniere doganale) e relative norme di applicazione (d.m. 10 marzo 1964), e dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (art. 40 ss. Testo Unico della legge doganale).

2. La distinzione del contratto di spedizione dal contratto di trasporto — Con la previsione di una disciplina apposita per il contratto di spedizione, in accoglimento delle istanze della categoria degli spedizionieri (la cui figura era

già delineata dalla L. 14 novembre 1941, n. 1442, ancora in vigore), il legislatore ha sancito definitivamente la distinzione tra contratto di trasporto e contratto di spedizione, già elaborata da foro e dottrina, al fine di sottrarre lo spedizioniere alla responsabilità ed alle regole dettate per il vettore dal codice civile, dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali, giungendo a prefigurare la categoria dello spedizioniere-vettore (art. 1741 cod. civ.) per il caso di cumulo delle qualifiche e dei rapporti (v., *infra*, § 9).

Mentre nel contratto di trasporto il vettore si obbliga ad eseguire il trasferimento della merce con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, nel contratto di spedizione lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del committente, il contratto di trasporto; ne deriva che, mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l'eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di concluderlo (Cass., 16 settembre 1981, n. 5133, in *Mass. giur. it.*, 1981).

Criterio decisivo per qualificazione del rapporto come trasporto anziché come spedizione è dunque l'assunzione, da parte del soggetto incaricato, dell'univoca obbligazione dell'esecuzione, in

SPEDIZIONE

piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, a nulla rilevando ch'egli si avvalga, in tutto o in parte, dell'opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore (Cass., 19 agosto 2003, n. 12125, in *Mass. giur. it.*, 2003). L'accertamento dell'avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito (Cass., 14 febbraio 2005, n. 2898, in *Mass. giur. it.*, 2005), che tenga conto, in particolare, del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula del contratto (Cass., 6 agosto 2004, n. 15186, in *Mass. giur. it.*, 2004), e di una pluralità di dati concorrenti (Cass., 6 marzo 1997, n. 1994, in *Dir. trasp.*, 1997, 871, con nota di COMMELLINI; in *Dir. maritt.*, 1998, 394), tra cui il rilascio della lettera di vettura (cioè il documento che il mittente deve rilasciare su richiesta del vettore, contenente l'indicazione del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto) (Cass., 11 ottobre 1990, n. 9993, in *Mass. giur. it.*, 1990; Trib. Trieste, 24 marzo 1993, in *Dir. maritt.*, 1994, 822) o la pattuizione di un corrispettivo unitario riferibile esclusivamente ad attività (quali il nolo della nave, lo svolgimento delle operazioni doganali, l'assicurazione della merce, il pagamento delle spese di imbarco e delle tasse portuali) proprie del vettore e non dello spedizioniere (Cass., 7 febbraio 2006, n. 2529, in *Mass. giur. it.*, 2006; Trib. Salerno, 1° febbraio 2002, in *Giur. it.*, 2002, 1436, con nota di ROSAPEPE; Cass., 9 novembre 1982, n. 5881, RGC, 1984, *Spedizione (Contratto di)*, n. 3).

3. Spedizione e mandato: l'essenzialità dell'obbligo di concludere il contratto di trasporto — Lo spedizioniere agisce in nome proprio e per conto del mandante (art. 1737): il contenuto tipico del contratto di spedizione esclude la rappresentanza del committente (Cass., 10 dicembre 1999, n. 13839). Ne deriva l'obbligo dello spedizioniere di cedere al

committente i diritti acquisiti dal contratto di trasporto, nonché quello del committente di manlevare lo spedizioniere da qualunque obbligazione assunta in esecuzione dell'incarico. Qualora lo spedizioniere agisca in nome, oltre che per conto, del mandante, la sua attività eccede dalla funzione tipica del contratto di spedizione e trasmigra nella sfera di applicazione della normativa inerente il contratto di mandato (App. Genova, 14 ottobre 1992, in *Dir. trasp.*, 1993, 491).

Con la disciplina specifica del contratto di spedizione, il legislatore ha soddisfatto l'ulteriore esigenza di tracciare la distinzione con il tipo generale del mandato e il sottotipo della commissione, mediante la previsione dell'elemento specializzante ed essenziale del compimento delle operazioni accessorie.

Si è autorevolmente sostenuto (CHIOMENTI) che il compimento delle operazioni accessorie costituisca elemento preponderante della causa del contratto di spedizione, che può addirittura risultare esclusivo, avuto riguardo all'interesse delle parti: la ragione pratica dell'intervento dello spedizioniere risiederebbe nel compimento di qualsiasi attività necessaria o utile al trasporto inteso non come contratto ma come trasferimento della merce, a cominciare dalla conclusione del contratto, la quale smarrisce così il valore di elemento essenziale per assumere anch'essa la natura di operazione accessoria in quanto funzionale a detto trasferimento: tale interpretazione consentirebbe di considerare spedizioni quei rapporti, frequenti nella pratica degli affari, caratterizzati dal solo compimento delle operazioni accessorie e di escludere che la loro disciplina possa derivare da fattispecie diverse (mandato, deposito, contratto d'opera) quanto a responsabilità, azioni, prescrizioni ecc.

Peraltro, la lettera dell'art. 1737 cod. civ., che pretende l'obbligo della conclusione del contratto di trasporto e che qualifica la spedizione come mandato, preclude tale interpretazione, quanto meno per i casi in cui le operazioni accessorie non richiedano il compimento di atti giuridici (art. 1703) ma di

attività materiali quali ricevimento, carico e scarico della merce, custodia, consegna al vettore e riconsegna al destinatario, incasso di somme, ecc. Dottrina (BALDASSARI; BILE) e giurisprudenza prevalenti (*ex multis*, Cass. civ., 1° febbraio 1983, n. 863, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1089, in *Vita not.*, 1983, 1101; App. Bologna, 5 febbraio 1997, in *Riv. giur. circolaz. e trasp.*, 1997, 1019 e in *Dir. trasp.*, 1998, 526; Cass., 28 maggio 1986, n. 3582; Cass., 16 settembre 1981, n. 5133; Cass., 23 giugno 1982, n. 3830) hanno chiarito così che l'incarico relativo al compimento delle sole operazioni c.d. accessorie (come quello conferito alle imprese di sbarco ed imbarco della merce, o al c.d. recapitista, incaricato di ritirare le merci per consegnarle al destinatario o a un ulteriore vettore: App. Bologna, 5 febbraio 1997, in *Riv. giur. circolaz. e trasp.*, 1997, 1019 e in *Dir. trasp.*, 1998, 526), in mancanza dell'obbligo di concludere un contratto di trasporto, non vale ad integrare la fattispecie di spedizione — atteso che questa richiede che le operazioni «accedano» alla conclusione del contratto di trasporto — ma diverse tipologie di contratto a seconda dell'attività, materiale o giuridica, espletata (e dunque semplice mandato o contratto d'opera, commissione, deposito, appalto o altro contratto atipico o a causa mista).

Parimenti, il ritenuto carattere essenziale dell'incarico di concludere un contratto di trasporto ai fini della configurabilità della spedizione implica che il rapporto del mittente o del vettore con il c.d. spedizioniere doganale (la cui figura è disciplinata dalla L. 22 dicembre 1969, n. 1612), che cura scambi di merci internazionali (Cass., 18 giugno 2003, n. 9697; Cass., 15 novembre 2002, n. 16069; Cass. civ., 22 ottobre 1987, n. 7790, 7791, 7792, RFI, 1987, *Spedizione e spedizioniiere*, 3-5; Cass., 20 marzo 1987, n. 2766, *ivi*, n. 6) non vada configurato come contratto di spedizione ma, a seconda dei casi, come mandato, locazione d'opera o appalto (Cass., 1 febbraio 1983, n. 863, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1089, e in *Vita not.*, 1983, 1101), salve le rare ipotesi in cui a questi sia conferito l'incarico di stipulare il contratto di tra-

sporto oltre all'incarico di curare i tipici adempimenti doganali.

4. (*Segue*): le operazioni accessorie

— Stipulato il contratto di spedizione, l'obbligo di riconoscere ed eseguire le operazioni accessorie necessarie è a carico dello spedizioniere, senza che occorra un ulteriore accordo o richiesta di istruzioni. Operazioni accessorie sono quegli atti materiali o giuridici, strumentali o conseguenti, caratterizzati da una subordinazione funzionale rispetto all'esecuzione del trasporto, dal suo inizio al termine (Cass., 27 gennaio 1995, n. 1016; Trib. Roma, 27 agosto 1986, in *Riv. giur. circolaz. e trasp.*, 1987, 307), necessarie o utili in quanto dovute alla stregua dello sforzo diligente dovuto (art. 1176, comma secondo, cod. civ.), quali custodia delle merci (soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1768 e 1780, con la conseguenza che lo spedizioniere risponde dell'avaria e della perdita della merce durante il periodo di temporanea custodia, salvo che provi il fatto a lui non imputabile verificatosi nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza: Cass., 18 ottobre 1991, n. 11010, in *Mass. giur. it.*, 1991; Cass., 18 ottobre 1991, n. 11010), idoneo caricamento (Cass. civ., sez. III, 12 agosto 1988, n. 4943, in *Mass. giur. it.*, 1988), imballaggio, ritiro e consegna della merce al destinatario (Trib. Roma, 27 agosto 1986, RFI, 1897, *Spedizione e spedizioniiere*, n. 7), riscossione del prezzo della fornitura eseguita dal mandante al destinatario del trasporto (Cass., 16 dicembre 2005, n. 27716, in *Mass. giur. it.*, 2005, e in *Contratti*, 2006, 7, 703; in senso contrario Trib. Livorno, 19 dicembre 2000, in *Dir. maritt.*, 2002, 625, con nota di GHINI, secondo cui il mittente deve conferire allo spedizioniere lo specifico incarico di curare l'incasso del prezzo); adempimenti amministrativi ed operazioni doganali per l'ipotesi di spedizioni all'estero (Cass., 18 giugno 2003, n. 9697; Cass., 15 novembre 2002, n. 16069); raccolta e comunicazione al committente delle informazioni relative alle prescrizioni e ai diversi regimi (amministrativi, doganali, valutari, con-

SPEDIZIONE

trattuali) coinvolti dal trasferimento della merce.

Occorre invece uno specifico impegno per il compimento di operazioni solitamente possibili in relazione al trasporto, come nel caso dell'incarico di provvedere all'assicurazione delle cose spedite (art. 1739, comma secondo, cod. civ.) (Cass., 27 gennaio 1995, n. 1016), o di verificare le condizioni (come la previa prestazione di garanzia bancaria da parte del destinatario) per la legittima consegna della merce al destinatario (Cass., 15 novembre 2002, n. 16069, in *Mass. giur. it.*, 2002, in *Arch. civ.*, 2003, 988, in *Dir. trasp.*, 2003, 1059).

5. La conclusione del contratto. L'efficacia delle clausole d'uso e delle condizioni generali di contratto — La conclusione del contratto di spedizione segue le regole generali: essa può avvenire secondo lo schema dell'incontro tra la proposta del cliente (mittente o destinatario), manifestata espressamente o tacitamente (con il semplice invio allo spedizioniere della merce con l'indicazione del luogo di consegna e del destinatario della stessa), e l'accettazione dello spedizioniere (art. 1326); ovvero in virtù dell'esecuzione del contratto di spedizione senza preventiva risposta, mediante l'immediato e diretto svolgimento dell'incarico ricevuto dal cliente (art. 1327).

Nella pratica degli affari la conclusione del contratto avviene di regola con l'adesione del cliente al contratto standard predisposto dallo spedizioniere professionale. La categoria degli spedizionieri formula periodicamente condizioni generali operanti sul piano nazionale od internazionale (come le Condizioni generali praticate dagli spedizionieri italiani per spedizioni internazionali depositate presso le Camere di Commercio e pubblicate in *G.U.* n. 66 del 10 marzo 1975), le quali assumono efficacia nei singoli contratti se il cliente-aderente le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza, a norma dell'art. 1341 cod. civ., e non abbiano carattere vessatorio a norma degli artt. 1341, comma secondo, e 1469 *bis* ss. cod. civ. (ora trasfusi nel Codice del Con-

sumo). La costante ed uniforme applicazione nel tempo di tali condizioni può determinarne inoltre la trasformazione in clausole d'uso (usi negoziali) che, in mancanza di volontà contraria, entrano a far parte del contenuto del contratto (art. 1340).

6. La disciplina del rapporto. Revoca dell'incarico e recesso dello spedizioniere — Nel silenzio della norma, sembra che il contratto di trasporto da concludere debba riguardare cose mobili e non persone (arg. *ex* art. 1739, commi primo e secondo, e 1699 cod. civ.): così non sono spedizionieri le agenzie di viaggio, né le agenzie pubblicitarie o di stampa, che trasmettono notizie, non suscettibili di trasporto.

Con la consegna il committente trasferisce allo spedizioniere la detenzione, conservandone il possesso mediato e il conseguente diritto di contrordine *ex* art. 1685, potendo «sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine» (Cass., 26 gennaio 1995, n. 931, in *Mass. giur. it.*, 1995).

Il mittente può revocare l'ordine di spedizione finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore: l'art. 1738, che costituisce applicazione dell'art. 1734 in tema di mandato, disciplina in tal modo un'ipotesi di recesso unilaterale dal contratto e non di revoca della proposta (alla quale si applicano le regole generali di cui all'art. 1328 cod. civ., il quale prevede l'obbligo di indennizzo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto): conseguentemente, in conformità dell'art. 1373, il recesso può essere esercitato «finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione», e dunque fino a quando lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto; in tal caso lo spedizioniere ha diritto al rimborso delle spese sostenute e ad un equo compenso per l'attività prestata (art. 1738, seconda

parte, cod. civ.), calcolato secondo le tariffe depositate presso le camere di commercio, o in mancanza secondo i prezzi di mercato (art. 11, comma terzo, delle condizioni generali di contratto per spedizioni internazionali). Lo stessa disciplina si applica per analogia all'ipotesi di modificazione degli ordini successivamente alla conclusione del contratto.

Il diritto di recesso dello spedizioniere è espressamente previsto dalle condizioni generali per spedizioni internazionali (art. 3), ove applicabili secondo quanto chiarito, per il caso di invalidità del contratto. Tale invalidità è ipotizzabile in presenza di indicazioni inesatte sulla merce provenienti dal committente tali da determinare nello spedizioniere un errore essenziale in mancanza del quale lo stesso non avrebbe concluso il contratto o l'avrebbe concluso a condizioni differenti. Ferma restando l'azione generale di annullamento *ex art. 1429, n. 2, cod. civ.*, lo spedizioniere potrà domandare il risarcimento dell'interesse negativo *ex art. 1338*, atteso che si tratta di invalidità legata alla sfera di conoscenza e controllo del committente, oltre che recedere dal contratto e « ritornare la merce al mittente o anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla sua distruzione. Il mittente è tenuto comunque a rispondere per tutte le conseguenze dannose e le spese che possano derivarne » (art. 3, comma secondo, delle condizioni generali di contratto). L'art. 8 delle condizioni generali di contratto, in conformità al principio stabilito per il mandato (art. 1720, comma secondo, cod. civ.) precisa che « se, tuttavia, la spedizione ha ugualmente luogo il mandante è responsabile verso lo spedizioniere per tutte le conseguenze dannose e spese che possano derivarne ».

7. (Segue): il diritto dello spedizioniere al compenso per l'esecuzione dell'incarico — L'onerosità della spedizione costituisce elemento naturale del negozio (art. 1740 e 1720), in quanto presunta, in conformità dell'art. 1709, in mancanza di volontà contraria delle parti.

Il compenso è dovuto « per l'esecuzione dell'incarico » (art. 1740), dunque

al termine di esso: le condizioni generali per le spedizioni internazionali, prevedono (ove applicabili, nel senso innanzi chiarito), all'art. 23, comma primo, che « l'incarico e la responsabilità dello spedizioniere finiscono (...) con la presentazione delle merci sul veicolo davanti al domicilio del destinatario o davanti ad un luogo di scarico normale che il destinatario avrà indicato in anticipo ». L'art. 21, ultimo comma, delle condizioni generali per spedizioni nazionali prescrive che « il pagamento, salva l'esistenza di diversi accordi scritti, deve essere effettuato: a) per i porti assegnati all'atto della riconsegna; b) per i porti franchi, all'atto del ricevimento della merce da parte del corriere ».

« La misura della retribuzione (c.d. provvigione) dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina », salva la pattuizione di un compenso globale, « secondo le tariffe professionali (art. 1709) o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione » (art. 1740), identificato dalla prevalente dottrina nel luogo in cui viene concluso il contratto di trasporto.

Dalla provvigione vanno distinte le spese: in proposito trova applicazione l'art. 1719, che impone al mandante, salvo patto contrario, « di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome »; conseguentemente, il committente deve fornire allo spedizioniere un fondo spese per l'esecuzione dell'incarico, salvo il caso in cui, su accordo delle parti o per iniziativa dello spedizioniere, questi anticipi le spese necessarie, con obbligo del committente di rimborso delle spese e degli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte (art. 1720 in tema di mandato): diversamente dalle provvigioni il credito al rimborso delle spese matura dal momento in cui le spese sono state fatte, una per una e di volta in volta, « sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria » (art. 1740, comma secondo, secondo periodo). A ciò l'art. 26 delle condizioni

SPEDIZIONE

generali di contratto per le spedizioni internazionali aggiunge una commissione per anticipo fondi e per il rimborso delle eventuali perdite sui cambi.

Allo spedizioniere deve riconoscersi il diritto alla provvigione per il caso di mandato esecuzione del contratto per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In proposito risulta applicabile in via analogica l'art. 1738, atteso che al pari della revoca l'impossibilità sopravvenuta costituisce fatto lecito che interrompe il rapporto e attribuisce allo spedizioniere il diritto ad « un equo compenso per l'attività prestata » (art. 1738) ed al rimborso delle spese sostenute fino all'interruzione del rapporto.

Provvigioni e spese possono essere determinate preventivamente dalle parti in una somma globale unitaria, detta *forfait* (Cass., 13 agosto 1997, n. 7556, in *Mass. giur. it.*, 1997; in senso conforme Cass., 14 febbraio 2005, n. 2898, in *Mass. giur. it.*, 2005; Cass. civ., sez. III, 13 agosto 1997, n. 7556, in *Dir. maritt.*, 1998, 406, con nota di BOGLIONE). La pattuizione di un compenso globale unitario comprensivo delle spese e del compenso per l'incarico fa venir meno l'obbligo di rendiconto gravante sullo spedizioniere e desumibile dalle norme generali in tema di mandato (art. 1713, comma primo, cod. civ.) e dalla specifica disposizione dell'art. 1740, comma secondo, che richiede la liquidazione delle spese e dei compensi « sulla base dei documenti giustificativi »; essa consente altresì allo spedizioniere di lucrare i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa che, salvo patto contrario (e salva l'eventuale natura retributiva: Pret. Livorno, 11 gennaio 1982, in *Giust. civ.*, 1982, I, 1985), devono essere accreditati al committente, in applicazione dell'art. 1739, ultimo comma. Peraltro, in deroga al cit. art. 1739, l'art. 20, ultimo comma delle condizioni generali per spedizioni internazionali attribuisce allo spedizioniere « i premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dallo spedizioniere sulle tariffe dei vettori ». Invero, la prassi internazionale (ormai considerata vero e proprio uso negoziale operante, salva volontà contraria delle parti, in deroga alla norma dispositiva

dell'art. 1739), reputa di spettanza dello spedizioniere i vantaggi e ribassi di tariffa, ottenibili anche per mezzo della spedizione « a collettame » o « a groupage »: in tale rapporto è caratterizzato dalla facoltà dello spedizioniere di raggruppare in un unico veicolo, tramite un unico contratto di trasporto, le merci spedite da più mittenti con i quali lo spedizioniere ha diversi e molteplici rapporti di spedizione, al fine di spuntare una tariffa ridotta per il trasporto collettivo, e di lucrare così la differenza con la tariffa del singolo trasporto. La facoltà di raggruppamento, oltre ad essere prevista dalle condizioni generali di contratto per spedizioni internazionali (art. 15) è desumibile dall'art. 1739, comma primo, cod. civ., il quale riconosce allo spedizioniere, in mancanza di specifiche istruzioni del committente, il potere di scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce.

Per tutti i crediti vantati verso il committente lo spedizioniere gode del privilegio di cui all'art. 2761, commi secondo e quarto, cod. civ., e del diritto di ritenzione sulle cose del committente che lo spedizioniere detiene, anche per mezzo di un depositario o subspedizioniere, per l'esecuzione del contratto (arg. ex art. 2761, comma quarto, e 2756, comma terzo), nonché del diritto di prelazione sul prezzo rispetto agli altri creditori concorrenti non muniti di privilegio potiore, anche nel fallimento del committente (arg. ex art. 2761, comma secondo). Ha invece natura di pegno, stante l'inderogabilità della connessione tra il privilegio e la cosa oggetto dell'incarico la cui esecuzione costituisce la causa del credito privilegiato, la garanzia prevista dall'art. 23 delle condizioni generali di contratto per spedizioni nazionali, secondo cui lo spedizioniere, « a copertura di tutti i suoi crediti, comunque dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli..., può esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione », e dunque non solo cose mobili, ma anche crediti e titoli di credito, suscettibili di pegno ma non di privilegio (artt. 2748 e 2746 cod. civ.).

8. Obblighi e responsabilità dello spedizioniere. Tutela dei contraenti e prescrizione — La regolamentazione degli obblighi gravanti sulle parti del contratto di spedizione segue i principi valvoli per il contratto di mandato (art. 1710, 1711 cod. civ.).

In tema di contratto di spedizione, le istruzioni del committente concorrono a specificare le modalità di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie, nell'adempimento del quale lo spedizioniere gode, in mancanza di specifiche direttive del committente, non soltanto della libera scelta del vettore, ma anche della « scelta della via, del mezzo e delle modalità del trasporto della merce » (art. 1739 cod. civ.; v. anche art. 2, comma secondo, delle condizioni generali per spedizioni internazionali e nazionali); in tale scelta, dunque, « lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente » (trasmissibili anche verbalmente o telefonicamente, ex art. 4, comma primo, delle citate condizioni generali, o in forma tale che ne renda chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l'obbligatorietà, secondo Cass., 18 giugno 2003, n. 969, in *Mass. giur. it.*, 2003, in *Gius.*, 2003, 23, 2678, in *Arch. civ.*, 2004, 537) « e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo » (art. 1739). Ne deriva che lo spedizioniere è responsabile verso il committente per i danni derivanti dalle scelte compiute.

Lo spedizioniere non risponde dell'esecuzione del trasporto, salvo che da una valutazione globale degli obblighi assunti nel caso specifico, sia possibile inferire l'assunzione di una responsabilità anche per il risultato (sulla clausola dello star del credere v., *infra*, § 9). Solo l'assunzione dell'obbligo di trasferimento della merce, sia pure per brevi tratti (come in caso di trasbordi della merce da domicilio del mittente al punto di raccolta del vettore, dal luogo di arrivo della merce al domicilio del destinatario) comporta l'assunzione della veste di vettore e della derivante responsabilità.

La responsabilità dello spedizioniere segue le regole generali in tema di contratto, sicché lo spedizioniere che si av-

vale di altri soggetti per l'esecuzione della propria prestazione, principale od accessoria, risponde oggettivamente verso il committente, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., per il fatto illecito dell'ausiliario; mentre lo spedizioniere che deve solo scegliere chi debba eseguire una prestazione risponde del fatto illecito di quest'ultimo solo per *culpa in eligendo*, per scelta di soggetto inadeguato ad eseguire la prestazione richiesta (v., in senso conforme, l'art. 38 delle condizioni generali di contratto per spedizioni internazionali): in tal caso, a meno che lo spedizioniere non assuma su di sé la responsabilità per il risultato del trasporto, del deposito, dell'assicurazione o del finanziamento della merce, egli non risponde dei danni cagionati dai fatti illeciti compiuti dai soggetti esecutori di prestazioni da essi dovute, in quanto detti terzi non compiono un'attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto di una sua obbligazione (Cass., 28 marzo 1995, n. 3614, in *Mass. giur. it.*, 1995; in *Giust. civ.*, 1995, I; in *Contratti*, 1995, 6, 590, con nota di PICCIONI).

Ne deriva che in queste ipotesi lo spedizioniere « è tenuto soltanto a salvaguardare i diritti di rivalsa a favore del proprio mandante, nonché a cedere a quest'ultimo l'azione spettantegli in forza dei relativi contratti verso i terzi eventualmente responsabili » (art. 38, ultima frase, condizioni generali di contratto per le spedizioni internazionali), nonché ad esercitare per conto del committente le azioni derivanti dal contratto di trasporto verso il vettore (art. 1718, comma primo, cod. civ.).

Analogamente, nel caso in cui lo spedizioniere, « senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico », sostituisca a se stesso altro soggetto o impresa di spedizione (c.d. subspedizioniere) per la conclusione del contratto di trasporto, anche limitatamente ad alcune tratte del tragitto complessivo della merce, egli « risponde dell'operato della persona sostituita » (art. 1717, comma primo, cod. civ.); diversamente, lo spedizioniere che sia stato esplicitamente od implicitamente autorizzato a farsi sostituire « risponde

SPEDIZIONE

soltanto quando è in colpa nella scelta » (art. 1717, comma secondo) (Trib. Milano, 30 gennaio 1997, in *Dir. trasp.*, 1998, 133, con nota di LA SALA), poiché il sostituto (c.d. spedizioniere successivo) esegue una prestazione da esso dovuta e non dallo spedizioniere sostituito. In ogni caso lo spedizioniere « risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto » (art. 1717, comma terzo, cod. civ.).

Lo spedizioniere risponde dell'inesatta o mancata esecuzione delle operazioni accessorie, come la custodia della merce per il tempo necessario all'esecuzione dell'incarico, secondo le regole stabilite in tema di mandato (art. 1718 cod. civ.). Se si avvale di ausiliari per l'esecuzione di una prestazione oggetto dell'incarico, lo spedizioniere risponde in base all'art. 1228 cod. civ., salva l'autorizzazione del committente all'affidamento dell'incarico ad un sostituto (art. 1717), secondo quanto chiarito (Trib. Roma, 27 agosto 1986, in *Riv. giur. cir. colaz. e trasp.*, 1987, 307).

La responsabilità dello spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico con ritardo rispetto al « giorno lavorativo successivo a quello in cui gli perviene la merce » (art. 4, comma terzo, condizioni generali per spedizioni internazionali) segue le regole generali, sicché il committente potrà domandare il risarcimento dei danni costituiti, ad esempio, da rincari delle tariffe, dall'impossibilità o maggiore onerosità del tempestivo trasferimento della merce.

Quanto alla misura del risarcimento dovuto dallo spedizioniere, le condizioni generali per spedizioni internazionali, ove applicabili, derogano alle regole generali in tema di contratto che impongono l'integrale risarcimento del danno (art. 1223 cod. civ.), poiché limitano la responsabilità dello spedizioniere (con esclusione dei casi di dolo o colpa grave in conformità all'art. 1229 cod. civ.: Trib. Milano, 3 luglio 2000, in *Giur. merito*, 2001, 989) stabilendo un risarcimento commisurato a quello dovuto dal vettore: per le spedizioni internazionali l'art. 41 delle condizioni generali rinvia al massimale stabilito per i vettori su strada nei trasporti internazionali dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio

1956 (CMR) resa esecutiva in Italia con L. 6 dicembre 1960, n. 1621 (art. 23, come modificato dall'art. 2 della L. 27 aprile 1982, n. 242). Per le spedizioni nazionali il massimale è stabilito riferendosi a quello fissato per il vettore stradale dalla L. 22 agosto 1985, n. 450.

I diritti derivanti dal contratto di spedizione si prescrivono col decorso di un anno (art. 2951, comma primo, cod. civ.; Cass., 2 agosto 2000, n. 10129, in *Mass. giur. it.*, 2000; Trib. Torino, sez. II, 12 febbraio 2003, in *Dir. trasp.*, 2004, 263 e 283), ovvero di diciotto mesi per i trasporti che hanno inizio o termine fuori Europa (art. 2951, comma secondo; Cass., 2 agosto 2000, n. 10129, in *Mass. giur. it.*, 2000; in *Foro it.*, 2000, I) decorrenti « dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione » (art. 2951, comma terzo, cod. civ.) (Cass., 2 agosto 2000, n. 10129, in *Mass. giur. it.*, 2000; in *Foro it.*, 2000, I). Il legislatore equipara il regime della prescrizione stabilito per il contratto di trasporto a quello della spedizione (v. Cass., 10 ottobre 1962, n. 2920), in ragione del nesso funzionale tra di essi esistente. Le azioni di responsabilità di natura extracontrattuale sono soggette invece al più ampio termine prescrizione previsto dall'art. 2947, comma primo, cod. civ., così come i rimedi generali del contratto (azioni di nullità, annullabilità) e le azioni di arricchimento senza causa e di ripetizione restano disciplinate dalle norme generali in tema di prescrizione.

9. L'entrata dello spedizioniere nel contratto di trasporto. Lo spedizioniere-vettore

— L'art. 1741 prevede, in deroga al divieto generale del contratto con se stesso (art. 1395 cod. civ.), la facoltà dello spedizioniere di assumere in tutto o in parte « l'esecuzione del trasporto », acquisendo in tal modo i diritti e gli obblighi del vettore, disciplinando in tal modo l'ipotesi della c.d. entrata dello spedizioniere nel contratto (Cass., 24 maggio 1993, n. 5823). A quella minoritaria dottrina che ritiene che con l'entrata nel contratto di trasporto lo spedizioniere ponga in essere lo scioglimento

unilaterale del contratto di spedizione (cfr. in proposito App. Roma, 10 giugno 1954, in *Giur. compl. cass. civ.*, sez. II, 54, 559) si obietta autorevolmente che, assumendo la veste di vettore, lo spedizioniere adempie al mandato concludendo con se stesso un contratto di trasporto, in quanto autorizzato dall'art. 1741 cod. civ., il quale non sottrae lo spedizioniere-vettore alla disciplina del contratto di spedizione, ma gli riconosce anche i diritti e gli obblighi del vettore, in relazione a quelle fasi della sua attività riconducibili al trasporto in senso stretto (Cass., 9 aprile 1999, n. 3468, in *Mass. giur. it.*; in *Riv. giur. circolaz. e trasp.*, 2000, 485, con nota di Pozzi; in *Dir. maritt.*, 2000, 859, 1999; Cass., 6 agosto 2004, n. 15186; Cass., 24 maggio 1993, n. 5823).

Trattandosi di un'ipotesi di contratto concluso con se stesso, l'entrata nel contratto da parte dello spedizioniere è da ritenersi ammissibile nei limiti in cui possa escludersi il conflitto di interessi nella determinazione del contenuto del contratto (art. 1739, comma secondo), ed è subordinata alla duplice condizione della comunicazione senza ritardo al committente, da parte dello spedizioniere, della conclusione con se stesso del contratto di trasporto, in applicazione dell'art. 1712 in tema di mandato (e ciò vale ad escludere che il contratto di trasporto possa perfezionarsi con l'esecuzione senza preventiva dichiarazione dello spedizioniere a norma dell'art. 1327 cod. civ.), e della mancata risposta alla detta comunicazione «per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura degli affari», la quale «importa approvazione» del committente (art. 1712, comma secondo). La natura dispositiva della norma dettata dall'art. 1741, analogamente a quanto disposto dall'art. 1735 in tema di commissione, implica inoltre l'ulteriore condizione dell'inesistenza di una convenzione contraria all'entrata nel contratto dello spedizioniere.

Si precisa in dottrina che l'art. 1741 regola l'ipotesi in cui l'obbligo di trasporto sopravviene al contratto di spedizione e non quella in cui l'incaricato si obbliga sin dall'inizio all'esecuzione del

trasporto e dunque non assume *ab origine* la veste dello spedizioniere (Cass., 28 marzo 1995, n. 3614). L'art. 1741 non regola altresì il caso in cui lo spedizioniere, pur impegnandosi alla sola conclusione del contratto di trasporto e non al diretto trasferimento della merce, garantisca anche l'esecuzione del contratto sin dall'inizio (clausola dello star del credere), con diritto, peraltro, ad un compenso specifico per la garanzia offerta, secondo l'art. 1736 cod. civ. Ricorre poi la diversa ipotesi del contratto di trasporto con «rispedizione» allorché il vettore si obbliga verso il committente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso (art. 1699), con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione (Cass., 7 febbraio 2006, n. 2529, in *Mass. giur. it.*, 2006).

Perché lo spedizioniere acquisti la veste di spedizioniere-vettore a norma dell'art. 1741 è necessario allora che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui (Cass., 28 marzo 1995, n. 3614; Cass., 13 agosto 1997, n. 7556). L'accertamento dell'avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente a giudice di merito (Cass., 14 febbraio 2005, n. 2898, in *Mass. giur. it.*, 2005), che tenga conto del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula del contratto (Cass., 6 agosto 2004, n. 15186, in *Mass. giur. it.*, 2004), nonché di una pluralità di dati concorrenti (Cass., 6 marzo 1997, n. 1994, in *Dir. trasp.*, 1997, 871, con nota di COMMELLINI, in *Dir. maritt.*, 1998, 394).

In proposito, dottrina e giurisprudenza minoritarie (Cass. civ., 9 novembre 1982, n. 5881, RGC, 1984, *Spedizione (Contratto di)*, n. 2-3; Cass., 6 novembre 1982, n. 5881) ritengono che la pattuizione di un compenso complessivo della

SPEDIZIONE

provvigione, del rimborso delle spese anticipate e dei compensi per le prestazioni accessorie, pur non essendo di per sé incompatibile con la natura del contratto di spedizione, costituisca un elemento di fatto fondamentale al fine della qualificazione del negozio come spedizione-trasporto anziché come spedizione pura.

Invero, non si vede come un calcolo semplificativo delle spese e dei compensi dovuti per l'incarico conferito allo spedizioniere possa influire sulla causa del contratto. Si aggiunga che la previsione normativa (art. 1740) della possibilità di determinare preventivamente in una somma globale unitaria la misura delle spese e dei compensi dovuti svela la perfetta compatibilità della pattuizione di un forfait con la causa della spedizione definita legislativamente dagli artt. 1737 ss. (in questo senso giurisprudenza dominante: Cass., 13 agosto 1997, n. 7556, in *Mass. giur. it.*, 1997; in *Dir. maritt.*, 1998, 406, con nota di BOGLIONE; in senso conforme Cass., 14 febbraio 2005, n. 2898, in *Mass. giur. it.*, 2005). Conseguentemente, non deve confondere la possibilità che un *forfait* venga stabilito in relazione al compenso dovuto al solo vettore per l'esecuzione del contratto di trasporto (v., *infra*, § 2).

In conclusione, per espressa previsione dell'art. 1741, la configurabilità di un trasporto con spedizione dipende dall'assunzione dell'« esecuzione del trasporto » da parte dello spedizioniere.

DANILO COLAVINCENZO

Bibliografia essenziale.

ALIBRANDI A., *Contributo allo studio della figura dello spedizioniere-vettore*, in *Riv. giur. circol. trasp.*, 2001, 42, 207; ASQUINI, *Spedizione (Contratto di)*, in *Nss. D.I.*, XVII, Torino, 1970, 1008 ss.; AULETTA e SALANITRO, *Diritto Commerciale*, Milano, 1984, 454 ss.; BALDASSARI, *Spedizione*, in *Comm. SB.*, 132 ss.; BELFIORE C., *Sui dati identificativi dello spedizioniere vettore*, nota a sent. Trib. Milano, 13 novembre 1995, Prina c. Soc. Ups Alimondo e altro, in *Giur. merito*, 1996, I, 680; BERTOLLOTTI A., *Una pronuncia della Corte di giustizia: lo spedizioniere doganale, libero professionista, esercita attività di impresa*, nota a Corte giust. Ce, sez. V, 18 giugno 1998, n. 35, Comm.

Ce c. Rep. it., in *Giur. it.*, 1999, I, 555; BILE, *Il mandato, la commissione, la spedizione*, 295 ss.; BOCCHINI F., *L'evoluzione di una prassi contrattuale: produzione e distribuzione dei prodotti*, 1984, II, 11 ss.; BOGLIONE A., *Spedizioniere e spedizioniere-vettore: la Cassazione rivede, aggiornandoli e uniformandoli, i tradizionali criteri distintivi, contribuendo a fare chiarezza in materia*, nota a sent. Cass., sez. III, 13 agosto 1997, n. 7556, Soc. Siat c. Soc. Grandi traghetti nav. e altro, in *Dir. maritt.*, 1998, I, 408; BRIGNARDELLO M., *Spedizionieri doganali e tariffe obbligatorie*, nota a Corte giust. Ce, 18 giugno 1998, n. 35, Commissione Ce c. Rep. it., in *Dir. trasp.*, 1999, I, 141; BUONOCORE, *Il contratto di spedizione (Rassegna di dottrina e giurisprudenza 1943-1957)*, in *Dir. giur.*, 1957, 609 ss.; CHIOMENTI, *Spedizione*, in *Enc. dir.*, XLIII, 284; COTTINO, *Dir. comm.*, II, Padova, 1978, 439-442; COZZI, *Le operazioni accessorie al contratto di spedizione*, Milano, 1992; DIMASI L., *Spedizioniere doganale*, in *D. pubbl.*, XIV, Utet, Torino; DORE F.M., *Professioni e impresa tra diritto interno e comunitario: il problema delle tariffe*, nota a Corte giust. Ce, 18 giugno 1998, n. 35, Comm. Ce c. Rep. it., in *Corr. giur.*, 1999, I, 45; FERRARA F. JR., *Gli imprenditori e la società*, Milano, 1980, 141; FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1988, 974-980; GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, 1064-1065; GIORELLO M., *Autonomia decisionale delle imprese e responsabilità degli Stati membri per violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza: il caso spedizionieri doganali*, nota a Trib. I grado Ce, 30 marzo 2000, n. 513, Cons. naz. spedizionieri doganali c. Comm. Ce, in *Dir. comm. internaz.*, 2001, 42, 745; GRAZIANI, *L'impresa e l'imprenditore*, Napoli, 1959, 236-240; GRIGOLI, *La spedizione*, in *Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Obbligazioni e contratti*, XII, 4, Torino, 1985, 211 ss.; ID., *Sui limiti della prestazione dello spedizioniere*, nota a Cass., 28 maggio 1986, n. 3582, GC, 1986, I, 2107; LA SALA M., *Il sostituto dello spedizioniere. Cenni di comparazione con le figure dello « Zwischenspediteur » e dell'« Unterspediteur »*, nota a sent. Trib. Milano, 30 gennaio 1997, Volpe c. Soc. Schenker it., in *Dir. trasp.*, 1998, I, 137; ID., *Sostituzione del committente allo spedizioniere nell'esercizio dei crediti derivanti dall'esecuzione del mandato*, in *Dir. trasp.*, 1998, I, 77; LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, XXXII, Milano, 1984, 627 ss.; MEOTTI A.M., *In tema di tariffe per prestazioni professionali degli spedizionieri doganali*, nota a sent. Trib. Milano, 12 settembre 1996, Soc. Borghi trasp. spedizioni c. Soc. Zanoni agenzia doganale, in *Dir. trasp.*, 1997, I, 550; MERLINO E., *Polizze fideiussorie e spe-*

dizionario doganale: profili problematici, nota a sent. Cass., sez. un., 15 gennaio 1993, n. 499, Spada c. Soc. Minerva assicur., in *Dir. economia assicur.*, 1994, I, 280; MINERVINI, *Il mandato, la commissione, la spedizione*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. Vassalli, VIII, 1, Torino, 1957, 239 ss.; MIRABELLI, *Del mandato*, in *Comm. Utet.*, 617; OLMO, *Rassegna sul contratto di spedizione: giurisprudenza dal 1950 al 1959*, in *Dir. econ.*, 1960, 103 ss.; PAOLICELLI, *Della spedizione*, in *Commentario teorico-pratico al codice civile*, diretto da V. De Martino, Roma, 1971, 303 ss.; PAPAGNO, *Manuale pratico dei traffici marittimi*, Genova, 1985, 110-114; POLLERI, *Spedizione a collettame e a paccottiglia*, in *Nss. D.I.*, XVII, 1970, 1102 ss.; POZZI C., *Contratto di spedizione e normativa applicabile*, nota a Cass., sez. III, 9 aprile 1999, n. 3468, Soc. Send Italia c. Soc. Fitzcaraldo, in *Riv. giur. circol. trasp.*, 2000, II, 485; ROSSELLO C.C., *Diligenza dello spedizioniere e responsabilità per « mala electio » del vettore*, nota a sent. Trib. Prato, 14 settembre 1982, Bettarini c. Chiti, in *Dir. maritt.*, 1983, 345; SALESI A., *L'azione di rivalsa dello spedizioniere*

nei confronti del vettore, nota a sent. Cass., sez. I, 27 gennaio 1995, n. 1016, Soc. Schenker it. c. Soc. Philips e altro, in *Dir. maritt.*, 1997, I, 416; Id., *Le tariffe obbligatorie degli spedizioniieri doganali e degli autotrasportatori al vaglio della Corte di giustizia*, nota a Corte Giust. Ce, sez. V, 18 giugno 1998, n. 35, Comm. Ce c. Rep. it., in *Dir. maritt.*, 1999, I, 481; TODDE D., *Lo spedizioniere ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la causa intentatagli dal vettore da lui garantito?*, nota a Cass., sez. III, 20 maggio 1998, n. 5030, Soc. Wetzler c. Maschinenfabrik Andritz A.G., in *Dir. maritt.*, 2000, II, 171; TRABUCCHI G., *Le prestazioni dello spedizioniere e l'obbligo di risultato*, I, 315 ss.; Id., *Riv. dir. civ.*, 82, II, 317 ss.; TURCI M., *Il regresso del fideiussore ed altre questioni in tema di rappresentanza doganale: un quadro che si va chiarendo*, nota a Cass., sez. I, 19 febbraio 1999, n. 1399, Soc. italiana cauzioni e altro c. Soc. Rank Xerox, in *Dir. maritt.*, 2001, 42, 703; VACCÀ, *Diligenza e professionalità dello spedizioniere*, nota a Cass., 28 maggio 1986, n. 3582, RCP, 1986, 642; ZUNARELLI, *La nozione di vettore*, Milano, 1987.

